

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A. SOGGETTI BENEFICIARI E ESCLUSI

Viene previsto un contributo a fondo perduto per TUTTE le imprese (società e ditte individuali), anche agricole che rispettino determinate condizioni.

Rimangono esclusi:

- I professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020);
- I lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020);
- I professionisti iscritti ad un Ordine.

B. CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare di fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto al fatturato/corrispettivi del corrispondente mese di aprile 2019 (-> dunque se si è registrata una diminuzione del 33%).

Il requisito della riduzione di fatturato non è richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019.

C. MISURA DEL CREDITO

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche

D. MODALITA' RICONOSCIMENTO

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

Da oltre 40 anni, il nostro obiettivo è la **Qualità dei servizi**

INDENNITA' 600 EURO/1000 EURO

Il DL "Rilancio" prevede che le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, siano estese anche al mese di aprile e maggio 2020. In particolare viene previsto:

INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE

Per il mese di **aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00** euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e Co.Co.Co iscritti alla Gestione separata INPS;
- **lavoratori autonomi dell'INPS iscritti alla sezione artigiani, commercianti** (sono ivi compresi i soci di snc/srl e collaboratori familiari), coltivatori diretti;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (**professionisti iscritti alla cassa**);
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (EX ENPALS);
- **lavoratori stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali,
- **lavoratori intermittenti (lavoratori a chiamata** che abbiano lavorato almeno 30 gg nel periodo 01.01.19-31.1.2020), lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Si precisa che tali soggetti NON devono risultare titolari di pensione o essere iscritti contemporaneamente ad altre forme previdenziali obbligatorie

N.B: Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a **1.000,00 euro** per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- Co.co.co iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- **lavoratori autonomi titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020**, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie (**professionisti iscritti alla cassa**, lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (EX ENPALS), lavoratori stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e collaboratori sportivi), a maggio l'indennità è replicata in **600,00 euro**.

N.B: Agli iscritti alle Gestioni speciali Inps Commercianti e Artigiani per il mese di maggio NON è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale, ma potranno beneficiare come impresa dell'eventuale fondo perduto sopra illustrato.

Come sempre, lo Studio rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

Studio CANOVI

Da oltre 40 anni, il nostro obiettivo è la Qualità dei servizi